



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

GAETANA BALESTRA

T. Beggio,
Auctoramentum e traditio gladiatorum.
Profili privatistici della gladiatura
nell'antica Roma, Napoli 2024

Numero XIX – Anno 2026

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), A.M.S. Caldoro (Univ. Roma Tor Vergata), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

T. Beggio,
Auctoramentum e traditio gladiatorum.
Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma,
Napoli 2024*

Vincolo giuridico, elemento sacrale e realtà economica degli spettacoli gladiatori: sono queste le molteplici dimensioni che si intrecciano nell'*auctoramentum*, istituto complesso, la cui natura e il cui funzionamento peculiare hanno dato vita in letteratura¹ a un dibattito intenso e vivace in cui oggi si inserisce anche il volume di Tommaso Beggio, *Auctoramentum e traditio gladiatorum. Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma*, Napoli, 2024.

La ricerca, che si apre con un denso primo capitolo (*L'auctoramentum dei gladiatori: il vincolo giuridico e il vincolo sacrale*, pp. 1-126), prende le mosse dall'esame dell'*aes Italicense*², una lastra

* Segnalazione non sottoposta a double blind peer review.

¹ *Ex multis*, R. SANTORO, *Potere e azione*, in *AUPA*, 30, 1967, in part 475 ss.; S. TONDO, *La semantica di sacramentum nella sfera giudiziale*, in *SDHI*, 35, 1969, 249-339; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma*, I, Firenze, 1979, 166; A. GUARINO, *Spartaco professore?*, in *Labeo*, 26, 1980, 325 ss.; M. LEMOSSE, *La condition ancienne des 'auctorati'*, in *RHD*, 61, 1983, 239 ss.; B. ALBANESE, *Sacer esto*, in *BIDR*, 91, 1988, 145 ss.; J. URBANIK, *Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim*, in *Czasopismo Prawno-Historyczne*, 47, 1995, 155 ss.; F. REDUZZI MEROLA, *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli, 2014, 36 ss.; EAD., *I luoghi della dipendenza dei gladiatores: dal ludus all'arena*, in *Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad*, dir. por I. Sastre, A. Beltrán y M. Valdés, Besançon, 2015, 395 ss.; V. CARRO, *Gai Inst. 3.146: considerazioni sui contratti condizionati di locazione e di vendita*, in *Interpretatio Prudentium*, 1.2, 2017, 1 ss.

² *Ex multis*, P. BONFANTE, *Sunto del commento di Teodoro Mommsen*, in *BIDR*, 3, 1890, 188 ss.; TH. MOMMSEN, *Observationes XLI: senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*, in *Ephemeris Epigraphica*, 7, 1890, 499 ss.; B. KÜBLER, voce *Auctoratus*, in *DE*, I, a cura di E. De Ruggiero, Roma, 1895, 769; L. AMIRANTE, *Il concetto unitario dell'auctoritas*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1948, 385 ss.; Å. D'ORS, *Observaciones al texto de la oratio de pretiis gladiatorum*

bronzea rinvenuta nel 1888 presso l'antica città di Italica, nella Betica romana. Il documento epigrafico, databile tra il 177 e il 178 d.C., riporta una *sententia* senatoria relativa a un'orazione degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Commodo. Sebbene il testo dedichi limitato spazio all'*auctoramentum* (linee 59-63), Beggio ritiene che esso fornisca preziose informazioni per cogliere le specificità che l'istituto assume nel contesto gladiatorio, distinguendolo da forme analoghe attestate in altri ambiti, come quello militare. Il provvedimento imperiale aveva come obiettivo principale la regolamentazione dei prezzi dei *munera gladiatoria*, con particolare attenzione ai sacerdoti delle Gallie, sui quali gravava l'onere di organizzare tali spettacoli. L'interpretazione delle linee 59-63 ha suscitato ampie discussioni tra gli studiosi. Secondo una prima lettura³, i sacerdoti non avrebbero potuto intrattenere rapporti

minuendis, in *Emerita*, 18, 1950, 311 ss.; ID., *Epigrafica jurídica de la España Romana*, Madrid, 1953, 37 ss.; A. BISCARDI, *Nozione classica ed origini dell' 'auctoramentum'*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, IV, Milano, 1956, 107 ss.; W. KUNKEL, *Auctoratus*, in *EOS. Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae*, III, Vratislaviae-Varsaviae, 1957, 207 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *'Locatio operarum' e 'Status' del lavoratore*, in *SDHI*, 27, 1961, 35; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 406; A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito*, Napoli, 1979, 147 ss.; ID., *Il leasing dei gladiatori*, ora in ID., *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 134 ss.; O. DILIBERTO, *Ricerche sull' 'auctoramentum' e sulla condizione degli 'auctorati'*, Milano, 1981, 4 ss.; M.G. MOSCI SASSI, *Il linguaggio gladiatorio*, Bologna, 1992, 40 ss.; D.S. POTTER, *Entertainers in the Roman Empire*, in *Life, Death and Entertainment in the Roman Empire*, ed. by D.S. Potter and D.J. Mattingly, Ann Arbor, 1999, 317 ss.; M. CARTER, *Gladiatorial Ranking and the 'SC de Pretiis Gladiatorum minuendis'* (CIL II 6278=ILS 5163), in *Phoenix*, 57, 2003, 105 ss.; V. CARRO, *I gladiatori e il loro regime giuridico: traditio gladiatorum*, in *AARC*, 23, 2019, 352, ss.; S. LONGO, *Quaeritur utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur*, in *Studi in onore di A. Metro*, III, Milano, 2010, 467 ss.; EAD., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino, 2019, 130 ss.

³ J.H. OLIVER, R.A. PALMER, *Minutes of an Act of the Roman Senate*, in *Hesperia*, 24, 1955, 343; O. DILIBERTO, *Ricerche*, cit., 57 ss.; M. CARTER, *Gladiatorial Ranking*, cit., 101.

negoziali con i *lanistae*; una seconda interpretazione⁴, preferita dall'a., mette invece in rilievo la volontà imperiale di distinguere nettamente le attività sacerdotali da quelle dei commercianti di gladiatori. Questa seconda ipotesi appare a Beggio più convincente, poiché qualsiasi organizzatore di spettacoli non poteva prescindere dal ricorso ai *lanistae* per procurarsi gladiatori. In tale prospettiva, l'a. propone una lettura innovativa del testo: il divieto di rapporti commerciali tra sacerdoti e *lanistae* si giustificerebbe con la possibilità, per i primi, di ricevere una *familia gladiatoria* dai propri predecessori. Al di fuori di questa ipotesi specifica, anche i sacerdoti erano necessariamente tenuti a commerciare con i *lanistae*. Il provvedimento imperiale mirava dunque a impedire che i sacerdoti, al pari dei commercianti professionisti, potessero speculare sui prezzi dei gladiatori, soprattutto di quelli più prestigiosi e vittoriosi, il cui valore cresceva progressivamente con la fama acquisita.

L'a. chiarisce che, dal punto di vista sostanziale, gli *auctorati* non differivano dagli altri gladiatori della *familia*; ciò che li distingueva era la loro condizione formale: uomini liberi che, mediante l'*auctoramentum*, si vincolavano giuridicamente e in senso sacrale a un *lanista* per un periodo determinato. Nella maggioranza dei casi, si trattava di combattenti qualificati che accettavano le dure condizioni di vita in cambio di un guadagno economico, rappresentando spesso i gladiatori di maggior valore e prestigio. Secondo il testo bronzeo (linee 61-63), chi volesse spontaneamente sottoporsi al potere del *lanista* doveva presentare una dichiarazione (*professio*) dinanzi al tribuno della plebe per ottenere l'autorizzazione a combattere. La condizione giuridica risultante era peculiare: formalmente l'individuo rimaneva libero, ma accettava di sottomettersi all'autorità del *lanista*, che acquisiva il potere di farne commercio. Per quanto concerne le somme dovute, il testo dell'*aes*

⁴ P. BONFANTE, *Sunto*, cit., 209; À. D'ORS, *Observaciones*, cit., 335 ss.

Italicense distingue tra il *pretium* (2.000 sesterzi per il primo ingaggio) e l'*aestimatio* (massimo 12.000 sesterzi per chi, già liberato, avesse deciso di tornare nell'arena). Lo scarso ammontare della prima cifra risponderebbe, secondo l'a., a un intento dissuasivo degli imperatori verso un'attività considerata indegna, mentre la cifra più elevata per il secondo ingaggio rifletteva la fama e il prestigio di gladiatori già affermati; si trattava, ad ogni modo, di un importo inferiore al tetto massimo previsto per i combattenti più forti (15.000 sesterzi). L'*aes Italicense* non fornisce solo informazioni di carattere economico: una questione rilevante emerge, in particolare, alla linea 61, dove vi è il riferimento al ruolo svolto dal tribuno della plebe all'atto dell'*auctoramentum*. L'*aes Italicense* costituisce, infatti, una delle poche fonti che menzionano la presenza di questo magistrato⁵, mentre la formula dell'*auctoramentum* è tramandata sia da Seneca⁶ che, con maggiore enfasi, da Petronio⁷. Tra gli atti rituali che consentivano di acquisire la posizione di *auctoratus* figuravano la *professio* dinanzi al tribuno, il giuramento, il pagamento del prezzo e un'iniziazione simbolica mediante colpi di verga. Beggio prende le distanze dall'interpretazione fornita da O. Diliberto, per il quale il testo non conterrebbe un chiaro riferimento all'*auctoramentum*. L'a. sostiene invece che le linee successive alla 59 evidenzino un interesse imperiale a disciplinare le condizioni di ingaggio degli *auctorati*, e che la *professio* dinanzi al tribuno della plebe non possa riferirsi ad altri che a questi ultimi: i gladiatori divenuti tali per condanna o in quanto schiavi non avrebbero avuto infatti alcuna necessità di compiere un atto volontario di tal genere. In questa direzione depone anche il riferimento testuale alla volontarietà dell'atto, che Beggio, contrariamente a Diliberto, ritiene un rimando necessario

⁵ Alla presenza del tribuno della plebe fa riferimento anche Giovenale in *sat.* 11.1-8.

⁶ Sen. *ep.* 37.1-2.

⁷ Petr. *sat.* 117.5.

all'*auctoramentum*. Chiarito il significato delle linee 59-63, l'a. si sofferma sulla testimonianza che il bronzo di Italica offre circa la persistenza dell'istituto: databile al II secolo d.C., l'*aes Italicense* attesta il ricorso all'*auctoramentum* in un periodo relativamente tardo, quando i *munera* gladiatoria godevano ancora di successo nelle province occidentali. A conferma della sua rilevanza pratica, Gai 3.199⁸ ne attesta l'uso, nonostante i compilatori giustinianeî abbiano eliminato molti riferimenti dopo l'abolizione degli spettacoli gladiatorî. Beggio rileva inoltre una differenza significativa tra gli autori repubblicani e del I secolo a.C., che conoscevano il significato originario dell'*auctoramentum* nella sua complessità, e i giuristi e scrittori dell'età imperiale, per i quali i termini *auctoramentum* e *auctoratus* si riferivano ormai quasi esclusivamente al contesto gladiatorio, non di rado con connotazione negativa⁹.

Beggio propone una riconsiderazione dell'istituto oggetto del suo studio partendo da un'analisi etimologica dell'espressione: *auctor* e *auctoramentum* potrebbero indicare genericamente un 'contratto', ossia il negozio con cui un uomo libero si vincola a un altro soggetto (*lanista*). Il suffisso *-mentum* in *auctoramentum*, derivante da *augeo*, esprime un incremento di forza, analogamente a quanto avviene per *sacramentum*. Tra i due termini esiste infatti una connessione: l'*auctoramentum* si compie in forza di un *sacramentum*, richiedendo in entrambi i casi la prestazione di un giuramento. Sulla base di queste considerazioni, Beggio respinge l'interpretazione etimologica proposta da E. Pollack¹⁰ alla fine dell'Ottocento, secondo cui l'*auctoramentum* designerebbe esclusivamente la somma

⁸ Gai 3.199: *Interdum autem etiam liberorum hominum furtum fit, velut si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sint, sive etiam uxor, quae in manu nostra sit, sive etiam indicatus vel auctoratus mens subreptus fuerit.*

⁹ Su questi profili, W. KUNKEL, *Auctoratus*, cit., 214.

¹⁰ E. POLLACK, voce *Bestiarii*, in *RE*, II.4, Stuttgart, 1896, col. 2272.

di denaro percepita dal gladiatore; una lettura che l'a. giudica riduttiva, poiché la retribuzione costituisce solo uno degli elementi dell'istituto e non ne chiarisce né la struttura né le funzioni complessive. Sulla base di queste premesse, Beggio affronta la questione centrale del volume: la qualificazione giuridica dell'*auctoramentum*, tema che ha suscitato un intenso dibattito in letteratura. Due le posizioni principali: da un lato¹¹, chi ne ha sostenuto la natura contrattuale, riconducendolo alla *locatio operarum*, in particolare sulla base di Coll. 4.3.1-2 (Paul. *lib. sing. de adulteriis*); Coll. 9.2.2 (Ulp. 9 *de off. proc.*). In questa linea di pensiero si colloca anche Th. Mommsen¹², che definisce l'*auctoramentum* un contratto *sui generis*, distinto dalla *locatio conductio* per la condizione di fatto assimilabile alla schiavitù. Dall'altro lato¹³, chi ha ritenuto tale schema incompatibile con la condizione para-servile dell'*auctoratus*, sottolineando come la compressione della libertà individuale conseguente all'*auctoramentum* renda improprio parlare di contratto in senso tecnico. All'interno di questo secondo orientamento, si distinguono a loro volta due posizioni: chi ritiene che l'*auctoramentum* dia luogo a una ipotesi di riduzione in *causa Mancipi* e chi, invece, pur riconoscendo effetti potestativi derivanti

¹¹ B. BRISSON, *De formulis et sollempnibus Populi Romani verbis*, VIII, Frankfurt am Main, 1592, 734; J.C. HEINECCIUS, voce *Auctoramentum*, in *Vocabularium Juris Utriusque ex Variis Ante Editis*, I, Lausanne, 1759, 148; E. FORCELLINI, voce *Auctoramentum*, in *Lexicon*, I, Padova, 1771, 271 s.; TH. MOMMSEN, *Bürgerlicher und peregrinischer Freiheitschutz im römischen Staat*, in *Festgabe für G. Beseler zum 6. Januar 1885*, Berlin, 1885, 260 s.

¹² MOMMSEN, *Bürgerlicher*, cit., 260 s. Cfr. Anche F. REDUZZI MEROLA, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*, Napoli, 2010; EAD., *Quasi secundum hominum genus*, cit.; EAD., *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Napoli, 2022; M. SCHERMAIER, *Without Rights? Social Theories meet Roman Law Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, hrsg. von M. Schermaier, Berlin-Boston, 2023, 1 ss.; ID., *Neither Fish nor Fowl. Some Grey Areas of Roman Slaves*, in *The Position*, cit., 237 ss.

¹³ L. DE BRAY, *Petrone et le droit privé romain*, in *RHD*, 43, 1919, 54.

dall'istituto, esclude che il *mancipium* possa essere esteso all'*auctoramentum*.

L'a. si sofferma a lungo sulle fonti invocate a sostegno della tesi contrattualistica, analizzandole criticamente e giudicandole insufficienti a fornire un fondamento adeguato a tale ricostruzione. Allo stesso tempo respinge, altresì, la lettura di F.M. de Robertis¹⁴, che interpretava l'*auctoramentum* come clausola speciale della *locatio operarum*. Centrale nell'argomentazione di Beggio è il testo di Gai. 3.199, dove l'*auctoratus* è accostato a soggetti sottoposti a potestà (*in mancipio, in manu, filii potestati*); da ciò emerge che l'*auctoratus* fosse sì un uomo libero al momento della scelta, ma giuridicamente e sacramentalmente vincolato al *lanista*, in una forma di soggezione che ne limitava l'autonomia. Il fatto che potesse essere oggetto di furto conferma – nella lettura dello studioso – la natura potestativa del rapporto.

Gli *auctorati*, come gli altri gladiatori, erano sottoposti alla *potestas* del *lanista* e potevano essere oggetto di negozi con gli *editores*. Una volta entrati nella *familia*, la loro condizione si uniformava a quella degli altri gladiatori, con la sola eccezione dei *servi poenae*. L'*auctoratus* era vincolato a termine e poteva riacquisire la libertà: lo attesta il bronzo di Italica, che alle linee 61-63 prevede la possibilità di tornare a combattere dopo la scadenza del vincolo. Il testo conferma che gli *auctorati* potevano essere oggetto di rapporti negoziali al pari degli schiavi, circostanza che esclude così una qualificazione contrattuale in senso tecnico. Ciò non impediva, tuttavia, che il vincolo giuridico realizzasse gli stessi interessi che una *locatio operarum* avrebbe potuto soddisfare se stipulata direttamente con l'*editor*. L'a. conclude che l'istituto, di origini antiche, sopravvisse fino al II secolo d.C. non solo per ragioni storiche, ma anche per la disciplina del *ludus* e il potere del *magister* e del proprietario della *familia gladiatoria*, che rendevano

¹⁴ F.M. DE ROBERTIS, '*Locatio operarum*', cit., 19 ss.

l'*auctoramentum* più vincolante e gravoso rispetto a un semplice contratto di lavoro.

Per approfondire i confini del rapporto tra *lanista* e gladiatore, Beggio prende in esame, in particolare, alcuni passi di Petronio¹⁵, pur adottando la cautela necessaria nell'utilizzo di fonti extra-giuridiche. Le testimonianze tratte dal *Satyricon* confermano che l'*auctoramentum* produceva effetti potestativi, ponendo l'*auctoratus* in una condizione di soggezione tale da comprimere significativamente la sua libertà, pur senza privarlo formalmente dello *status* di uomo libero. Questa condizione, che in termini moderni può definirsi quasi servile, presenta affinità con la vendita di sé stessi, sebbene non possa essere ricondotta tecnicamente a tale istituto. Per l'*auctoramentum* sono, in particolare, tre gli elementi che risultano centrali: il giuramento, il vincolo potestativo tra *auctoratus* e *lanista* (o *editor*), e la peculiare condizione dell'uomo libero che, al pari di una *res*, poteva divenire oggetto di commercio. Riprendendo gli studi di A. Biscardi¹⁶, Beggio sottolinea la corrispondenza tra il giuramento gladiatorio e quello militare romano, riconoscendo nell'*auctoramentum* un atto di origine sacrale. Tale dimensione emerge nelle fonti giuridiche, dove il vincolo verso il destinatario del giuramento si fondava sull'invocazione della divinità. La sacralità non aveva solo risvolti religiosi, ma incideva direttamente sul piano giuridico: l'*auctoratus* metteva a disposizione corpo e capacità, ricevendo denaro in cambio della sottomissione al potere disciplinare del *lanista*. Il giuramento, dunque, fondeva elemento sacrale e giuridico, rendendo possibile la commerciabilità di un uomo libero. Per tali ragioni, Beggio confuta la tesi di A. Guarino¹⁷, che riduceva l'istituto a un atto meramente sacrale, criticandone l'assenza di prospettiva storica e

¹⁵ Petr. *sat.* 45.4; 126.9; 129.3; 117.4-12

¹⁶ A. BISCARDI, *Nozione*, cit., 113 ss.

¹⁷ A. GUARINO, *I 'gladiatores' e l' 'auctoramentum'*, in *Labeo*, 29, 1983, 7 ss.

l'esclusione di ogni rilevanza giuridica. Secondo l'a. l'*auctoramentum* avrebbe, invece, conosciuto nel tempo un'evoluzione: un processo graduale che, pur non cancellando la componente sacrale originaria, avrebbe progressivamente rafforzato la connotazione giuridica dell'istituto, allentando il peso del significato sacrale arcaico a favore di una disciplina sempre più orientata in senso privatistico. In questo quadro, Beggio respinge anche la ricostruzione fornita da W. Kunkel¹⁸, che equiparava l'*auctoratus* al *filius familias in mancipio* e collegava *auctoramentum* e *nexum*: pur cogliendo la condizione quasi servile dell'*auctoratus*, Kunkel avrebbe forzato le fonti per dimostrare forme spurie dell'istituto. L'a. riconosce tuttavia a Kunkel il merito di aver colto la condizione peculiare dell'*auctoratus*, sospesa tra libertà e schiavitù. Tale intuizione solleva, però, la questione di come conciliare un vincolo potestativo così intenso con lo *status* di uomo libero, capace di divenire oggetto di commercio pur senza subire la *capitis deminutio*. Per chiarire questo aspetto, Beggio richiama il ruolo svolto dal *sacramentum*, elemento costante dell'istituto sia in età arcaica sia nel Principato, che consente di spiegare la possibilità di un vincolo giuridico così penetrante pur in assenza di una perdita formale della libertà. Lo studioso sottolinea come la discussione sulla natura giuridica dell'*auctoramentum* abbia spesso tentato di ricondurre l'istituto alla *locatio conductio*, individuando nel consenso, nel termine e nella mercede i suoi elementi tipici. L'a. mette in luce, tuttavia, i limiti di tale schema: il consenso è un presupposto ovvio, il termine risulta incerto e variabile (potendo essere a vita o a tempo), mentre la *merces* non trova riscontro nelle fonti se non in forme indirette. Il bronzo di Italica distingue infatti tra *pretium* e *aestimatio*, termini che sottolineano la specificità dell'istituto rispetto alla locazione. Particolare rilievo assume il *praecipuum mercedis*, somma spettante a tutti i gladiatori, probabilmente introdotta o resa obbligatoria dal

¹⁸ W. KUNKEL, *Auctoratus*, cit., 207 ss.

provvedimento imperiale di Marco Aurelio e Lucio Commodo. Da queste considerazioni emerge una sostanziale equiparazione tra gladiatori liberi e schiavi all'interno della *familia*, con la sola differenza di una retribuzione più elevata per i primi. L'a. respinge, quindi, l'idea di un'*auctoramentum* come *locatio operarum sui generis* o come atto esclusivamente sacrale, sottolineando la peculiarità di un vincolo che assoggettava un uomo libero alla *potestas* del *lanista* senza privarlo definitivamente della libertà. Beggio mette inoltre in luce la centralità che la componente sacrale continua a rivestire nell'istituto: il giuramento, analogo a quello militare, conferiva forza giuridica al vincolo e rendeva commerciabile, seppur temporaneamente, la libertà dell'*auctoratus*. In questo senso l'istituto presenta affinità con il *nexum*, pur senza coincidere con esso, e si distingue dalla vendita di sé stessi, avendo finalità specifiche legate alla gladiatura.

L'a. torna quindi sulla figura del tribuno della plebe, richiamato dal bronzo di Italica, quale garante della pubblicità e della serietà dell'atto, oltre che del rispetto dei prezzi e delle condizioni fisiche del gladiatore. Lo studioso esclude che i tribuni partecipassero all'ingaggio di tutti i gladiatori, limitando il loro ruolo agli *auctorati*, per ragioni sia testuali sia pratiche. Da un lato, infatti, il bronzo di Italica menziona i tribuni soltanto in relazione agli uomini liberi che decidevano di vincolarsi mediante *auctoramentum*, senza alcun riferimento agli schiavi. Dall'altro, ragioni logistiche e quantitative rendono improbabile un coinvolgimento generalizzato: i tribuni esercitavano le loro funzioni a Roma, e sarebbe stato impossibile per tutti i gladiatori dell'impero recarsi nella capitale per compiere la *professio*; inoltre, la mole di lavoro sarebbe stata insostenibile se avessero dovuto presenziare a ogni ingaggio. A ciò si aggiunge un ulteriore argomento: gli schiavi non erano giuridicamente capaci di compiere una *professio* davanti a un magistrato, e dunque la presenza del tribuno avrebbe avuto senso solo per gli uomini liberi.

Dopo la densa analisi svolta nel primo capitolo, l'a. dedica il secondo capitolo (*Aliae causae auctoramenti*, pp. 127-148) all'analisi delle altre forme attraverso cui un soggetto libero poteva *se auctorare*. Le fonti attestano infatti l'applicazione dell'*auctoramentum* anche al di fuori del contesto gladiatorio. Come ha mostrato W. Kunkel¹⁹, la nozione non nacque negli spettacoli, ma risalirebbe a un'arcaica forma di rapporto di lavoro che poneva l'*auctoratus* in condizione para-servile, anticipando in parte la funzione che più tardi avrebbe assunto la *locatio conductio operarum*. Questa forma arcaica presenta, tuttavia, tratti distinti rispetto l'atto gladiatorio: l'*auctoramentum gladiatorum* – come osserva l'a. – non può essere definito una *locatio conductio* neppure *sui generis*. Per delimitare la specificità dell'*auctoramentum gladiatorum* e al contempo verificare la tesi di Kunkel, Beggio esamina alcune fonti che mostrano cause dell'*auctoramentum* diverse dal combattere (*depugnandi*). Tralasciando Gai 3.199, che menziona l'*auctoratus* tra i liberi *in potestate* per sottolinearne la suscettibilità di furto, l'attenzione si concentra su Plin. *nat. hist.* 14.10²⁰ e Val. Max. 6.9.8²¹. Nel primo caso, un *vindemiator* in gravi difficoltà economiche decide di diventare *auctoratus* per la vendemmia: l'atto crea un vincolo obbligatorio,

¹⁹ W. KUNKEL, *Auctoratus*, cit., 207 ss.

²⁰ Plin. *nat. hist.* 14.10: *Hae vites tonsura annua coercentur, et vis earum omnis evocatur in palmites aut deprimitur in propagines, sucique tantum gratia ex iis petitur pluribus modis ad caeli mores solique ingenia. in Campano agro populus nubunt, maritasque complexae atque per ramos earum procacibus brachis geniculato cursu scandentes cacumina aequant, in tantum sublimes, ut vindemitor auctoratus rogum ac tumulum excipiat, nulla fine crescendi.* Si v. P. SCIUTO, *Auctoramentum militiae: a proposito di CTh. 9.35.1*, in *TSDP*, 10, 2017, 17 ss.

²¹ Val. Max. 6.9.8: *At P. Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit. Idem ultimam inopiam suam auctorato socii officio sustentavit. Ab hoc postmodum consule leges universi Siculi acceperunt acerbissimoque praedonum ac fugitivorum bello liberati sunt. Portus ipsos, si quis modo mutis rebus inest sensus, tantam in eodem homine varietatem status admiratos arbitror: quem enim diurnas capturas exigentem animadverterant, eundem iura dantem classesque et exercitus regentem viderunt.* Sul brano, cfr. anche P. SCIUTO, *Auctoramentum militiae*, cit., 17 ss.

rafforzato dal giuramento. Nel secondo, Publio Rupilio, al servizio di una *societas publicanorum*, si ‘auctora’ in un *officium* presso gli stessi pubblicani, sempre per necessità economiche. In entrambe le testimonianze l’autore riconosce un’analogia con il vincolo gladiatorio, parlando di *aliae causae auctoramenti*. Tuttavia, solo il primo caso comportava *infamia*; inoltre, mentre in tali esperienze il vincolo nasceva direttamente nei confronti dei beneficiari del lavoro, nel contesto gladiatorio esso si creava verso il *lanista*, tramite il quale l’*auctoratus* poteva divenire oggetto di negozi giuridici. L’analisi di queste testimonianze consente a Beggio di confermare che l’*auctoramentum*, nelle sue diverse applicazioni, si caratterizzava sempre per la combinazione di vincolo obbligatorio e giuramento, ma che la declinazione gladiatoria restava la più peculiare e giuridicamente rilevante. Ciò spiega, secondo l’a., perché nelle altre attività lavorative l’istituto fu progressivamente sostituito dalla *locatio operarum*, mentre nel contesto gladiatorio esso sopravvisse, per la specificità dell’attività, la mediazione del *lanista* e la conseguente commerciabilità dell’*auctoratus*.

Nel terzo capitolo (*Commercio dei gladiatori e problemi interpretativi legati alla traditio gladiatorum*, pp. 149-192), l’autore torna al bronzo di Italica, per affrontare ora la questione del commercio dei gladiatori e della qualificazione giuridica dei negozi che li riguardavano. Il provvedimento imperiale mirava a ridurre i costi dei gladiatori e, di conseguenza, dei *munera gladiatoria*, introducendo un calmere per i prezzi. Come osserva Beggio, il testo non chiarisce se i prezzi indicati si riferissero al valore complessivo del gladiatore (come in una *emptio venditio*) o al corrispettivo per una o più prestazioni (come in una *locatio conductio*). Se le somme fossero state il prezzo di una singola prestazione, si spiegherebbero le lamentele degli *editores* per l’onere economico; viceversa, la prassi di restituire il gladiatore al *lanista* dopo l’esibizione farebbe pensare a un contratto di locazione piuttosto che a una vendita. Per chiarire

la questione, Beggio richiama Gai 3.146²², dove il giurista antonino discute l'ingaggio dei gladiatori collocandolo tra *emptio venditio* e *locatio conductio*. Muovendo da una lettura critica del passo, l'a. osserva che Gaio avrebbe costruito un caso didattico di ambiguità negoziale, poco aderente alla prassi: la soluzione gaiana, basata su due contratti distinti e condizionati dall'esito del combattimento, risulta difficilmente applicabile, poiché il *lanista* deve consegnare il gladiatore immediatamente. Beggio suggerisce invece che tra le parti si stipulasse un'unica *locatio rei*, accompagnata da una *stipulatio* penale per morte o lesione del gladiatore: uno schema più snello ed efficiente, che garantiva certezza sulle azioni esperibili. L'a. mette a confronto i dati ricavabili dall'*aes Italicense* con quelli di Gai 3.146, da cui emergono ulteriori elementi utili a comprendere la complessità della questione. Alle linee 29-35 compaiono i termini *pretium*, *praecipuum mercedis* e *aestimatio*: il primo indica il prezzo di compravendita, il secondo la somma spettante al gladiatore per la prestazione, il terzo la valutazione del valore di un *auctoratus* liberato e nuovamente disposto a combattere. La distinzione tra questi tre termini induce a ritenere che le cifre della prima *sententia* si riferissero al costo complessivo del gladiatore, da applicare in caso di morte, menomazione o vendita a un *editor* dotato di propria *familia gladiatoria* (come i sacerdoti delle Gallie). Il raffronto tra l'*aes Italicense* e Gai 3.146 consente di precisare ulteriormente la questione dei costi: mille *denarii* (circa quattromila sesterzi) in caso di morte, e venti *denarii* (circa ottanta sesterzi) per una singola prestazione, pari al 2% del valore complessivo. Questi dati,

²² Gai 3.146: *Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione aut locatione. iam enim non dubitatur, quin sub condicione res venire aut locari possint.*

probabilmente esemplificativi e al ribasso, suggeriscono che un gladiatore dovesse combattere decine di volte per consentire al *lanista* di recuperare il suo investimento. È verosimile, conclude Beggio, che nella prassi le somme fossero più elevate di quanto indicato da Gaio, confermando la difficoltà di ridurre l'istituto entro schemi contrattuali rigidi e la necessità di interpretarlo alla luce delle fonti e della realtà economica dei *munera*.

Il volume di Tommaso Beggio offre un contributo solido alla comprensione di un istituto complesso, da tempo al centro del dibattito romanistico. L'a. affronta con rigore metodologico l'analisi delle fonti; in particolare, l'esame delle controverse linee 59-63 dell'*aes Italicense* è condotto con specifica attenzione e giunge a interpretazioni ben argomentate. Le fonti extragiuridiche sono integrate con coerenza nella ricerca e si rivelano un utile supporto alla tesi proposta.

La ricostruzione del dibattito storiografico costituisce una componente particolarmente rilevante del volume. La trattazione è volutamente analitica: lo studioso non si limita a passare in rassegna le diverse posizioni esistenti, ma le affronta criticamente, sottolineandone pregi e punti deboli; un'operazione necessaria a valorizzare la propria proposta interpretativa, capace di tenere insieme la dimensione giuridica, sacrale ed economica dell'istituto. L'*auctoramentum* viene seguito nel suo sviluppo diacronico, dall'epoca arcaica fino al II secolo d.C., mettendo in luce come la sua connotazione giuridica si sia progressivamente consolidata senza soppiantare quella sacrale originaria e come l'espressione, originariamente impiegata in senso ampio, sia passata a designare in maniera pressoché esclusiva il solo contesto gladiatorio.

GAETANA BALESTRA
gaetana.balestra@unisalento.it

(online dal 22/07/2026)